


# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) (2026-2028)

APPROVATO DAL CONSIGLIO	FIRMA DEL PRESIDENTE
31 marzo 2026	

*Il presente aggiornamento integra il documento precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Gennaio 2023*

## Sommario

1. PREMESSA .....	2
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI .....	3
3. PROFILO SOCIETARIO BERGAMO MERCATI S.P.A. ....	6
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/01 .....	8
5. FINALITA' E CONTENUTI DEL P.T. P.C. ....	9
6. PRINCIPI METODOLOGICI - RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE .....	10
6.1 Il Consiglio di Amministrazione .....	10
6.2 Responsabile della Prevenzione .....	11
6.3. L' Organismo di Vigilanza .....	12
6.4 I Collaboratori e dipendenti della società .....	13
7. QUADRO NORMATIVO .....	13
8. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE .....	17
8.1 PRINCIPI DA VALORIZZARE .....	18
8.2 ATTIVITA' E OPERAZIONI A RISCHIO .....	19
8.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	20
8.4. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI .....	20
8.5. ANALISI DEL RISCHIO .....	21
8.6.PONDERAZIONE DEL RISCHIO .....	23
8.7.TRATTAMENTO DEL RISCHIO .....	23
8.8.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE.....	24
8.9. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE .....	26
9.PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	26
9.1 PROCEDURE DI CONTROLLO .....	27

10.INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	30
10.1. Inconferibilità ex Dlgs 39/2013 .....	31
10.2. Incompatibilità ex Dlgs 39/2013 .....	32
10.3. Pantouflage .....	33
11. CONFLITTO DI INTERESSI.....	34
12. Segnalazioni all'O.I.V. e all'RPCT .....	35
12.1 Tutela del dipendente che effettua la segnalazione.....	36
13. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA .....	36
14. ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	37
15. RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI.....	37
16. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL P.T.C.P.....	37
17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.....	37
18. MISURE DI TRASPARENZA .....	38
19. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	38
20. PUBBLICAZIONE DEL PIANO .....	39
21. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO.....	40

## 1. PREMESSA

La società Bergamo Mercati SPA In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 s.m.i. è tenuta ad adottare il Piano Triennale a Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed a predisporre un documento di natura programmatica per l'esposizione trasparente della strategia adottata a prevenzione dei fenomeni corruttivi.

A tal riguardo spetta ai soggetti destinatari dell'obbligo di predisposizione del Piano di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Si rammenta che, il Dipartimento della Funzione Pubblica- Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale – istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle linee guida operative per l'applicazione delle disposizioni della Legge n. 190 del 2012, evidenzia, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, la necessità di coordinare i P.T.P.C.T. con il contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione dell'ente soggetto alle disposizioni della Legge n. 190 del 2012.

In tal senso “... per evitare inutili ridondanze qualora gli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico abbiano già adottato modelli di organizzazione gestione e controllo del rischio sulla base del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione, ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190 del 2012 dal lato attivo ...” del comportamento o della condotta degli Apicali e dei Subordinati che siano sensibili al rischio corruzione.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 co.9 della legge 190/2012 e dall'art. 6 co.2 del d.lgs. n. 231/2001 quindi, la società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività a loro affidate e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Il presente documento, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituisce l'aggiornamento del precedente "Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2025-2027" e successivi aggiornamenti ed ha come obiettivo principale la costruzione di un nuovo modello organizzativo coordinato, in grado di garantire un sistema efficace di controlli preventivi e successivi per l'insieme delle strutture della società.

Esso contiene un programma di attività nel quale vengono definite le misure da implementare in relazione al livello dei rischi specifici, alla sostenibilità economica e organizzativa delle azioni e delle iniziative che si intendono adottare, ai responsabili e ai tempi per l'attuazione di ciascuna misura.

In conformità alle linee guida ANAC si evidenzia che il presente Piano, a seguito dell'adozione da parte di Bergamo Mercati del Modello Organizzativo 231/2001 in data 6 dicembre 2018 e successivamente aggiornato è stato redatto facendo riferimento anche al detto Modello Organizzativo come sopra precisato.

Il P. T .P.C.T. viene pubblicato sul sito internet di Bergamo Mercati s.p.a. all'indirizzo [www.bergamo-mercati.com](http://www.bergamo-mercati.com) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano sarà consegnato ai membri del Consiglio di amministrazione, ai dipendenti, nonché ai membri del Collegio sindacale, affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare.

## 2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

A.N.A.C	Autorità Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.T.	Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
D. LGS. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300".
L. 190/2010	Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
D. LGS. 33/2013	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
D. LGS. 39/2013	Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co 49 e 50, della L. n. 190/2012".

D. LGS. 97/2016	Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
D. LGS. 175/2016	D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “ <i>Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica</i> ”
D. LGS. 100/2017	D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
D. LGS. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
D. LGS. 56/2017	D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
L. 96/2017	D.L 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”
Linee guida A.N.A.C.	A.N.A.C. Linee guida n. 3 - “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017).
D.LGS. 36/2023	Decreto legislativo 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”
D.LGS: 24/2023	dDecreto legislativo 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

A.N.A.C. Linee guida n. 3 – Aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 – “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

A.N.A.C. Linee guida n. 4 - Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” – Aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

A.N.A.C. Linee guida n. 5 - Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

A.N.A.C. Linee guida n. 8 – Deliberazione n. 950 del 13 settembre 2017 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel corso di forniture e servizi ritenute infungibili”.

A.N.A.C. Linee Guida n. 15 – Delibera n. 494 del 5 giugno 2019 “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – Delibera 13 novembre 2019 n. 1064.

Aggiornamento del P.N.A. A.N.A.C. - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

A.N.A.C. - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 – Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

L. 179/2017 Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

A.N.A.C. – Delibera 30 ottobre 2018 “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.

A.N.A.C. - Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

A.N.A.C. - Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione .... omissis .....”

A.N.A.C. - Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013”.

A.N.A.C. - Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.

A.N.A.C. - Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali – come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 97/2016”.

A.N.A.C. – Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” (sostitutiva della determinazione n. 8/2015).

A.N.A.C. – Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, recante “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.

A.N.A.C. – Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, recante “Linee guida in materia Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

A.N.A.C. - Orientamenti del 2 febbraio 2022

A.N.A.C. - Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 – Piano Nazionale Anticorruzione 2022

A.N.A.C. – Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii *“individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.*

A.N.A.C. – Delibera n. 604 del 19 dicembre 2023 – Aggiornamento 2023 del PNA 2022

A.N.A.C- - Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione

A.N.A.C- - Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”

A.N.A.C – Delibera n 493/2024 – Linee Guida in tema di cd. *pantouflage*.

A.N.A.C – Delibera di carattere generale del 26 novembre 2025 n. 464 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025

### 3. PROFILO SOCIETARIO BERGAMO MERCATI S.P.A.

La società Bergamo Mercati SPA (di seguito, alternativamente “Bergamo Mercati” o la “Società”) è stata costituita con atto del 20 gennaio 1997 dal Comune di Bergamo, unitamente a diversi altri soggetti privati. Con atto del 5 dicembre 1997 il Comune di Bergamo ha affidato alla Società la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e del mercato del bestiame, la gestione e l’organizzazione della Fiera zootecnica di S. Alessandro (con facoltà di sub concessione).

La concessione è stata rinnovata il 5 dicembre 2017, in attuazione della delibera adottata il 13 novembre 2017 dal Consiglio comunale di Bergamo.

Nello specifico, la concessione ha per oggetto:

- la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e del mercato del bestiame, con attuale sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 207/2011;

- la gestione e l’organizzazione della Fiera zootecnica di Sant’Alessandro, con facoltà di subconcessione all’Ente Fiera Promoberg;

- l’uso dei beni mobili e immobili costituenti il compendio dei mercati stessi.

La gestione del Mercato deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Bergamo.

Bergamo Mercati Spa, ai sensi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, è una società c.d. *“in house”*, ovvero è soggetta statutariamente al c.d. *“controllo analogo”* da parte del socio di maggioranza Comune di Bergamo. Tale *“natura”* di società partecipata *“in house”* comporta che Bergamo Mercati Spa sia sottoposta anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti (così Cassazione a SS.UU. 20 marzo 2018, sentenza n. 6929).

Inoltre, la natura di società *“in house”* in capo a Bergamo Mercati Spa impone che la Società operi con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della materia di contratti pubblici.

La normativa vigente (legge 25.3.1959) e la giurisprudenza (ex pluribus, Cassazione n. 3899/2004), Corte dei Conti sent. 178/2015/A) riconoscono che l' "organizzazione e la gestione di un mercato all'ingrosso costituiscono un servizio pubblico".

Attualmente l'attività di Bergamo Mercati s.p.a. si focalizza, in via pressoché esclusiva, nella gestione del Mercato avicunicolo e del Mercato Ortofrutticolo di Bergamo. Il Mercato ortofrutticolo è un importante realtà nella quale, tramite la concentrazione della merce (frutta, verdura e, in misura minore fiori) in un solo luogo, è possibile, tra l'altro, effettuare controlli sulla qualità commerciale e sulle condizioni igienico-sanitarie delle derrate che giungeranno ai consumatori finali, e quindi alla popolazione della città di Bergamo e, più in generale, della Provincia di Bergamo.

La gestione di un unico mercato ortofrutticolo consente di fornire un supporto al piccolo dettaglio di prossimità che serve le aree periferiche e quelle isolate della città e della Provincia di Bergamo, nonché consente di calmierare i prezzi a vantaggio delle fasce sociali deboli, anche tramite la vendita al pubblico.

La struttura organizzativa della Società è articolata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione quale organo centrale nel sistema di governo societario.

L'attività di controllo è affidata al collegio sindacale e a un Revisore legale cui è stata affidata, ai sensi dell' art. 2477, quinto comma, del codice civile, e dell'art. 20 dello statuto sociale, la revisione legale ex art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

#### Rafforzamento patrimoniale e trasferimento della titolarità dell'area del mercato

Nel corso dell'anno 2024, la Società ha completato un'operazione di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile.

L'operazione è stata finalizzata ai seguenti obiettivi strategici:

-Patrimonializzazione e Assetto Legale: la Società è passata da essere concessionaria del servizio a titolare del ramo d'azienda relativo alla gestione del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso e del bestiame. Questo trasferimento ha incluso il compendio di aree ed edifici già destinati al Mercato garantendo stabilità gestionale e continuità nel lungo periodo.

-Sostegno al Piano Industriale : l'operazione fornisce le dotazioni finanziarie e patrimoniali necessarie per l'attuazione del Masterplan, che prevede investimenti destinati all'ampliamento delle infrastrutture, al miglioramento dell'accessibilità e dell'ammodernamento dei servizi offerti agli operatori.

L'organigramma della Società prevede la seguente articolazione organizzativa:

- al vertice dell'organizzazione si trova il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni statutarie, ha nominato il Direttore del Mercato e gli ha delegato parte delle proprie funzioni.
- Al Direttore del Mercato spettano anche funzioni espressamente previste dal Regolamento di Mercato Ortofrutticolo adottato da Consiglio Comunale di Bergamo;
- al Consiglio di Amministrazione riportano le seguenti funzioni aziendali:
  - o Acquisti, con responsabilità sulle attività di selezione dei fornitori e di acquisto, nel rispetto della normativa applicabili alle c.d. società in house;
  - o Sistemi informatici, con responsabilità sulla efficienza e sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni;

o Controllo Qualità e Prezzi, prevista espressamente dal Regolamento in capo al Direttore del Mercato, è incaricata della redazione del listino prezzi e del controllo della qualità delle derrate che gli operatori pongono in vendita;

o Amministrazione, incaricata dell'attività di gestione degli adempimenti contabili e delle funzioni tesoreria e finanza;

o Prevenzione e protezione (RSPP), incaricata di garantire il rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza sul lavoro;

o Risorse Umane, incaricata della gestione del personale e dei collaboratori, per espressa previsione del Regolamento è delegata al Direttore del Mercato;

o Privacy, incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni imposte dalla specifica normativa.

Attualmente la società conta tre dipendenti.

#### 4. L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/01

Sebbene l'adozione del Modello 231 non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, la Società, anche in relazione alle indicazioni dell'ANAC ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto 231/01, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto, provvedendo, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistenti.

Bergamo Mercati Spa, ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2018, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs.231/2001, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello 231/01 la Società ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs 231/01;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di Bergamo Mercati SPA di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs

Il modello 231 della Società deve intendersi coordinato in sinergia con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, come espressamente previsto dalle «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e degli enti pubblici economici» dell'ANAC (determinazione n. 8, del 17 giugno 2015).

Quindi, per evitare inutili ridondanze, attesa l'adozione del modello organizzativo gestione e controllo del rischio sulla base del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nella propria azione di prevenzione della corruzione, nel presente Piano si fa riferimento alle ipotesi di fattispecie corruttiva così come esaminate e disciplinate nel Modello 231/2001.

## 5. FINALITA' E CONTENUTI DEL P.T. P.C.

L'adozione ed attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali. Lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione intende promuovere, più in generale, il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori. In tale contesto, il PTPCT è finalizzato a:

– sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi; – assicurare la correttezza dei rapporti tra Bergamo Mercati spa e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi; – integrare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che sono attuati in base al sistema di controllo interno aziendale.

Il PTPCT ha validità triennale e viene rivisto entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ogni volta che significative variazioni organizzative dovessero determinarne la necessità.

L'aggiornamento annuale tiene conto: o dell'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione; o dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della società Bergamo Mercati; o dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del presente Piano; o dell'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il Piano 2026– 2028 si compone quindi di:

- una identificazione delle fattispecie corruttive così come già elencate nel Modello Organizzativo 231/01;
  - mappatura del rischio di corruzione per processi aziendali individuati;
  - un elenco delle misure di mitigazione del rischio predisposte dalle aree ed i relativi tempi di realizzazione (monitoraggio del rischio);
  - un programma per la trasparenza e l'accesso civico.
- come richiesto dall'ANAC nel PNA 2025 è stato implementato il ruolo dell'RPCT e del Direttore nell'acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità

## 6. PRINCIPI METODOLOGICI - RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE

Si riportano di seguito, nel solco tracciato dalle indicazioni provenienti dall'ANAC, alcuni principi considerati nella redazione e aggiornamento del PTPCT al fine di assicurare la qualità dell'analisi che conduce all'individuazione delle misure di trattamento del rischio corruttivo.

- **Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi**

Tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPCT) sono state analizzate ai fini dell'individuazione e della valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento

- Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione adottate hanno un contenuto organizzativo che riguardano tanto *l'imparzialità oggettiva*, quanto *l'imparzialità soggettiva*.

- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione è stato concepito non come adempimento a sé stante, ma come politica di riorganizzazione da conciliare con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

- Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La trasparenza, uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge n. 190/2012, è fondata sia su obblighi di pubblicazione previsti per legge, sia su ulteriori misure di trasparenza che le Società, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individuano in coerenza con le finalità della legge.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di Bergamo Mercati s.p.a. ai sensi della legge n. 190 del 2012 sono:

### 6.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione: a) designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e lo comunica all'ANAC; b) designa il Responsabile per la trasparenza e lo comunica all'ANAC; c) adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti entro i termini di legge; d) adotta il Piano della Trasparenza ed i relativi aggiornamenti; e) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; f) riceve, con cadenza almeno annuale, le Relazioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza; g) adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni effettuate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e/o dal Responsabile della Trasparenza; h) è il titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso agli atti e documenti; i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione; l) osserva le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

In fase di nomina il Consiglio di Amministrazione dovrà porre attenzione a che il soggetto designato non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, né che sussistano nei suoi confronti ipotesi di conflitto di interesse.

In punto individuazione del soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si precisa che le recenti delibere ANAC hanno riconsiderato la propria posizione rispetto ai rapporti

tra RPCT ed Organismo di Vigilanza per le società controllate. In particolare si esclude che il RPCT possa far parte dell'OdV (anche nel caso in cui questo sia collegiale), prediligendo un profilo dirigenziale che garantisca le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa anticorruzione.

Il Consiglio di Amministrazione terrà quindi conto per la nomina di dette indicazioni.

## 6.2 Responsabile della Prevenzione

### Il Responsabile della Prevenzione dovrà:

- a) coordinare le attività per la prevenzione della corruzione all'interno della società;
- b) predisporre, proporre e presentare al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), nonché i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno e riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- c) stilare e pubblicare entro il 31 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine fissato da ANAC) sul sito internet [www.bergamo-mercati.com](http://www.bergamo-mercati.com), nella sezione trasparenza/prevenzione e repressione della corruzione, una relazione evidenziante l'attività svolta ed inviare la stessa al Consiglio di Amministrazione;
- d) individuare le procedure per formare gli eventuali collaboratori destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individuare gli eventuali collaboratori da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- e) verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte pervenute;
- f) proporre modifiche del Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano riscontrate violazioni e/o problematiche;
- g) valutare le possibili rotazioni ed avvicindamenti degli incarichi negli uffici o nelle mansioni nel cui ambito è ritenuto essere elevato il rischio che si possano riscontrare fenomeni di corruzione;
- h) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, anche alla luce delle linee guida emanate dall'ANAC.
- i) segnalare eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- l) informare la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- m) chiedere chiarimenti, anche per iscritto, ai collaboratori, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare fattispecie corruttive;
- n) presentare comunicazione agli Enti competenti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo ad ipotesi di responsabilità amministrativa;
- o) svolgere le funzioni di Responsabile per la trasparenza, effettuando *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione” (l'art. 43 D.Lgs. 33/2013)*
- p) segnalare agli Organi di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV o, in sua vece, all'ODV), le “disfunzioni” inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e

indicare, per le eventuali azioni disciplinari, i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione e della corruzione e di trasparenza.

q) ricevere informazioni sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT, e più in generale essere il soggetto destinatario delle segnalazioni di cui al Decreto Whistleblowing - d.lgs. 24/2023.

r) occuparsi dei casi di riesame delle richieste di accesso civico, decidendo con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni e, nei casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art. 43, comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013;

s) vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio (sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del citato D. Lgs., e segnalare le violazioni all'ANAC.

t) riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta periodicamente e ogni qualvolta venga richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione di Bergamo Mercati spa ha nominato RPCT il sig. Matteo Caliendo (delibera del 30 gennaio 2025), dipendente privo di deleghe gestionali.

In caso di temporanea e improvvisa assenza del RPCT, verrà tempestivamente nominato un sostituto da parte Consiglio di Amministrazione tra i Componenti del medesimo Consiglio privi di deleghe operative.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito della società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile individuando il soggetto idoneo a rivestire le dette funzioni tenuto conto nella scelta di quanto sopra indicato e, all'atto della nomina, definisce anche la durata dell'incarico;

Il Responsabile può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

### 6.3. L' Organismo di Vigilanza

L'O.d.v. di Bergamo Mercati s.p.a. nell'ambito del presente P.T.P.C.T. sarà chiamato a:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- monitorare l'attività anticorruzione, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33/2013;

Per le finalità di cui sopra l'Odv svolgerà nel corso dell'anno un'attività di audit sul processo di attuazione del Programma e sulle misure di trasparenza adottate dalla Bergamo Mercati s.p.a.

L'Odv in funzione di O.I.V. è tenuto a:

- ricevere segnalazioni da parte del RPCT nei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- effettuare annualmente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 150/2009;
- verificare che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza;
- in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, verificare i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'O.I.V., oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della legge n. 190/2012.

#### 6.4 I Collaboratori e dipendenti della società

Si precisa che i collaboratori, a qualsiasi titolo, ed i dipendenti della società debbono segnalare al Responsabile per la corruzione ogni anomalia accertata o presunta.

Tutti i collaboratori ed i dipendenti, anche quelli privi di qualifica dirigenziale:

- devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- devono svolgere attività informativa e proporre eventuali misure di prevenzione;
- mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

### 7. QUADRO NORMATIVO

Si descrivono di seguito brevemente quelle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 che sono ritenute applicabili così come riportato nel Modello Organizzativo 231/2001 alla società, in ragione delle attività svolte

- **Concussione (Art. 317 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. La condotta di induzione, precedentemente prevista dalla norma, è confluita nella diversa previsione del reato di cui all'art. 319 quater, induzione indebita a dare o promettere utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato plurisoggettivo (bilaterale) bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentazione di tale ruolo con lo scopo di costringere taluno alla dazione alla promessa di prestazioni non dovute.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione deve essere realizzata con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)**

(L'articolo in questione è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019 sostituito dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 3, comma 1, L. 27 Maggio 2015, n. 69).

*“Il Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto uno a sei anni”.*

Il c.p. prevede varie forme di corruzione: propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria); attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato.

La condotta incriminata consiste: da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

In conclusione, può affermarsi che i fenomeni criminosi esaminati sono accomunati da un elemento, la prestazione indebita erogata al p.u. e legata alla funzione da questi svolta.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità e al diverso ruolo che la prestazione assume: infatti, nella corruzione la prestazione assume la forma della retribuzione “che delinea una situazione tale da qualificare il rapporto come paritario”. La lesione (o la messa in pericolo) dei beni buon andamento e imparzialità della P.A. è la conseguenza del consapevole e volontario accordo criminoso. Nella concussione invece, la prestazione dipende dalla condotta coattiva: la costrizione, seppur blanda o mascherata, è pur sempre idonea ad indirizzare la volontà del soggetto passivo.

L'art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta “corruzione impropria”, che si caratterizza per il fatto che l'accordo si riferisce proprio all'esercizio conforme della funzione e dei poteri; nella previgente disciplina si prevedeva infatti l'atto conforme ai doveri.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità.

In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico funzionario sia il privato.

Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)**

(L'articolo in questione è stato sostituito dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 3, comma 1, L. 27 Maggio 2015, n. 69).

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

La fattispecie di “corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

- **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)**

(L'articolo in questione è stato così sostituito dall'art. 1, comma, lettera G della L. 27 Maggio 2015, n. 69)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)**

(L'articolo in questione è stato inserito dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 27 Maggio 2015, n. 69).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il delitto di concussione e quello di induzione indebita si differenziano in base alla presenza o meno di una minaccia, intesa come prospettazione di un male futuro ed ingiusto, caratterizzante la condotta costringitiva e, al contrario, sconosciuta a quella induttiva, e sono accomunati dagli elementi costitutivi impliciti del danno ingiusto e del vantaggio indebito.

La costrizione si risolve in un'etero-determinazione dell'altrui volontà realizzata per il tramite della condotta abusiva, mediante minaccia, mentre la condotta induttiva si estrinseca in atteggiamenti di persuasione, suggestione, allusione, silenzio e inganno, eventualmente combinati tra loro, senza mai sconfinare nella minaccia implicita di un danno antigiuridico.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

È punito il soggetto privato che: dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli eserciti le sue funzioni o i suoi doveri (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) o commetta i fatti di cui agli articoli 318 e 319 per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 ter c.p.) e dà o promette indebitamente denaro o altra utilità in quanto indotto (art. 319 quater c.p.)

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

- **Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...].”

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procura a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o altro ente pubblico.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, come, ad esempio, in caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abitazioni, ecc..

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La fattispecie si configura se il fatto previsto dall’art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l’ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi al caso in cui la società induca in errore l’ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre in caso di concorso) documentazione falsa attestante l’iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall’ente erogante.

## 8. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, art. 1 co. 5, il PTPC *“fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

Il PTPCT è uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

### Indicazioni metodologiche.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:

- a) l’analisi del contesto esterno ed interno;
- b) la mappatura dei processi su tutta l’attività svolta dalla società, con riferimento alle cd. “aree obbligatorie”, ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio (identificazione degli eventi rischiosi, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- d) il trattamento del rischio, con misure concrete e verificabili.

### I ruoli organizzativi coinvolti nella gestione del rischio

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione e le disposizioni e gli orientamenti ANAC assegnano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di

coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

**L'organo di indirizzo** deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

**L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** e le strutture con funzioni analoghe, devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi.

**L' RPCT**, anche al fine di evitare che sugli stessi si assommino eccessivi oneri di verifica, si avvalgono delle strutture di controllo per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (*audit*) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

**I dipendenti** sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

**Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti** (es. ufficio legale, contabilità, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

## 8.1 PRINCIPI DA VALORIZZARE

La gestione del rischio di corruzione:

- a) non è un processo formalistico ed è parte integrante del processo decisionale;
- b) assicura l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- c) è un processo di miglioramento continuo e graduale;
- d) implica l'assunzione di responsabilità, in particolare, da parte degli organi di indirizzo, dei dirigenti e del RPCT;

- e) è un processo che tiene conto dello specifico contesto in cui opera la società;
- f) è un processo trasparente ed inclusivo;
- g) è ispirato al criterio di prudenza che non sottostima il rischio di corruzione;
- h) valuta eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

## 8.2 ATTIVITA' E OPERAZIONI A RISCHIO

La prima fase del processo di gestione del rischio prevede l'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali ed economiche (contesto esterno), o per via delle caratteristiche organizzative interne, delle attività svolte e di elementi culturali (contesto interno).

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta sia analizzata attraverso la **mappatura dei processi**.

Il PNA ha focalizzato l'analisi sulle cd. "aree di rischio obbligatorie" (art. 1, co. 16 della legge n. 190/2012: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009).

Oltre alle *aree di rischio obbligatorie* è necessario analizzare – come indicato dal PNA - anche altre aree cd. "aree generali":

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Il PNA prevede, oltre alle "aree generali" che ogni ente "includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto", definite per l'appunto "aree di rischio specifiche".

Le attività che la Società ha individuato come maggiormente sensibili, nell'ambito dei fenomeni corruttivi anche con riferimento a quanto previsto Modello 231/01, sono indicate in dettaglio nell' Allegato al Piano **(All. A)**

Si precisa che si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente sensibili ed esposte al rischio di corruzione per l'attività di Bergamo Mercati s.p.a. ed alla individuazione delle misure di prevenzione.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici anche per il triennio 2026-2028 in relazione all'attività svolta dalla società sono stati oggetto di particolare monitoraggio e regolamentazione attraverso le procedure di cui all' Allegato A) le seguenti attività:

- 1) ASSEGNAZIONE SPAZI: a) grossisti; B) produttori fissi; C) produttori saltuari; D) mercato bestiame; E) bar e ristorante;
- 2) RISCOSSIONE CANONI: a) grossisti; B) produttori fissi; C) produttori saltuari; D) mercato bestiame; E) bar e ristorante;
- 3) REDAZIONE, FIRMA E REGISTRAZIONE CONTRATTI
- 4) RIFATTURAZIONI: A) acqua; B) rifiuti; C) vigilanza
- 5) PULIZIA AREA MERCATO: A) pulizia piazzale e gestione piazzola stoccaggio; B) gestione pesa; C) derattizzazione; D) lavaggi e interventi straordinari
- 6) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- 7) SERVIZI DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA INGRESSI
- 8) GESTIONE ACCESSI A) Riscossioni e fatturazioni: I) diritti di parcheggio; II) ingressi fuori orario; III) scarico derrate; IV) Assegnazione e rilascio titoli d'accesso;
- 9) GESTIONE LISTINO ORTOMERCATO; CONTROLLO QUALITÀ, CERTIFICAZIONE DISTRUZIONE DERRATE, STATISTI DERRATE E CLIENTI
- 10) FORNITURE BENI E SERVIZI: A) Approvvigionamenti; B) scelta e valutazione fornitori; C) scelta dei conduttori per le attività di gestione dei servizi di bar e ristorazione;
- 11) RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE
- 12) ASSUNZIONE PERSONALE
- 13) GESTIONE CASSA IN GENERALE

Per tutte le altre aree si rimanda al Modello Organizzativo 231.

### 8.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

### 8.4. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza della società.

Un evento anche solo ipoteticamente rischioso, non identificato in questa fase e non considerato nelle analisi successive, rischia di compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Per l'identificazione del rischio sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;

- l'analisi di episodi di non corretta gestione accaduti in passato che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri con il personale della società che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno ed esterno (ODV);
- le segnalazioni, se presenti, ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità.

## 8.5. ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli;
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi.

L'analisi del rischio ha quindi un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'**analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**.

Il secondo è quello di **stimare il livello di esposizione** dei processi e delle relative attività **al rischio**.

### **Analisi dei fattori (di contesto) abilitanti**

L'analisi è essenziale al fine di comprendere *i fattori abilitanti* degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto (soprattutto di contesto interno) che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Identificazione di possibili cause degli eventi rischiosi:

- mancanza di controlli efficacemente attuati (contesto normativo interno);
- mancanza di trasparenza (contesto normativo interno);
- eccessiva regolamentazione a scapito della chiarezza (contesto normativo esterno ed interno);
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (contesto normativo interno);
- scarsa responsabilizzazione interna (contesto normativo interno);
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi (contesto culturale)
- inadeguata diffusione della cultura della legalità (contesto culturale);
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione (contesto economico di mercato e contesto strategico).

### **Stima del livello di esposizione al rischio**

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

In questa fase, l'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. In questa fase è possibile introdurre un ulteriore livello di dettaglio e stimare l'esposizione al rischio per singolo evento rischioso che è stato individuato nella fase di identificazione.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel presente PTPCT, nonché un criterio generale di "prudenza":

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo,
- b) individuare i criteri di valutazione,
- c) rilevare i **dati** e le **informazioni**,

**a) Scelta dell'approccio valutativo**

In generale, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle società ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio **qualitativo** l'esposizione al rischio è stimata in base a valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), si ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo.

**b) Individuazione dei criteri di valutazione**

Coerentemente con l'approccio qualitativo, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio, in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per stimare l'esposizione al rischio vengono quindi definiti in via preliminare i seguenti **indicatori del livello di esposizione** del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale:

- grado di discrezionalità del decisore interno;
- grado di opacità del processo decisionale;
- eventi corruttivi in passato.

**c) Rilevazione dei dati e delle informazioni**

La rilevazione dei dati e delle informazioni deve essere coordinata dal RPCT.

Le informazioni - necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto b) – provengono, con il coordinamento del RPCT, da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati,

oppure attraverso forme di autovalutazione da parte del soggetto coinvolto nello svolgimento del processo (c.d. *self assessment*).

Le valutazioni vengono supportate da dati oggettivi, salvo indisponibilità degli stessi.

Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata e rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

## 8.6.PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire:

- le **azioni** da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le **priorità di trattamento dei rischi**, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le **azioni** da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, sono valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle **priorità di trattamento**, nell'impostare le azioni di prevenzione si tiene conto del livello di esposizione al rischio e si procede in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

## 8.7.TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità (le misure) più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le società progettano l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedono scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure è impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è realizzata tenendo conto della distinzione tra **misure generali e misure specifiche**.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera società e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

È sempre necessario verificare la loro corretta e continua attuazione nel tempo, sia attraverso il monitoraggio, sia attraverso misure integrative o interventi correttivi.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT: tutte le attività (dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio) precedentemente

effettuate sono propedeutiche all'identificazione e alla progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT di ciascuna società.

La presenza di un elenco generico di misure di prevenzione della corruzione, senza un'adeguata programmazione, non assolve all'importante compito di definizione della strategia di prevenzione della corruzione della società.

La stessa legge n. 190/2012 specifica che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, deve necessariamente contenere *“gli interventi organizzativi volti a prevenire il (...) rischio”*.

La qualificazione del PTPCT quale documento di natura *“programmatoria”* evidenzia la necessità di garantire un'adeguata programmazione di tali *“interventi organizzativi”* (ossia le misure di prevenzione della corruzione).

## 8.8.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, la società è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla **semplificazione** e **sensibilizzazione** interna (promozione di etica pubblica).

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino/utente e colui che ha la responsabilità/interviene nel processo.

È noto come la corruzione sia spesso causata da un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento; pertanto, per incidere su tali tipologie di fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica, come formazione *ad hoc*, informazione e comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete.

Poiché nel Piano devono essere chiaramente indicate le misure puntuali che le società hanno individuato ed intendono attuare, ciascuna di tali misure è descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Anche l'individuazione delle misure avviene con il coinvolgimento di tutta la struttura, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli *stakeholder*.

Si elencano a seguire le tipologie principali di misure (a seconda dei casi, generali o specifiche):

- di controllo;
- di trasparenza;

- di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- di regolamentazione;
- di semplificazione di processi / procedimenti;
- di formazione e di sensibilizzazione e partecipazione;
- di rotazione e di segregazione delle funzioni;
- di segnalazione e protezione;
- di disciplina del conflitto di interessi;
- di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde ai seguenti **requisiti**:

- a) Assenza/inadeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure e i controlli esistenti.
- b) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione viene considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.
- c) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle società. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
- d) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative delle società. Per questa ragione, il presente PTPCT contiene un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari delle società.

- e) Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare viene considerato che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.

## 8.9. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

Tenuto conto dell'impatto organizzativo, anche la programmazione delle misure avviene con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

La programmazione delle misure individuate riguarda i seguenti aspetti:

- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, nell'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa;
- gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi.

Per la valutazione ed il trattamento del rischio (comprendente l'identificazione delle misure preventive e dei relativi responsabili) si rinvia all'Allegato A

## 9. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo del D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Pubblici Ufficiali in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti dei Pubblici Ufficiali, loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- distribuire ai Pubblici Ufficiali italiani e/o stranieri omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi, ovvero obblighi di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti (per esempio, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento) in sede di incontro con Pubblici Ufficiali degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (ad es. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dai Pubblici Ufficiali;
- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I rapporti con i Pubblici Ufficiali nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

## 9.1 PROCEDURE DI CONTROLLO

Da tempo Anac ha evidenziato la necessità di identificare il **titolare effettivo delle società** che concorrono ad appalti pubblici e, pertanto, in linea con queste indicazioni Bergamo Mercati quale stazione appaltante ha introdotto quale procedura di controllo per gli appalti che verranno affidati l'obbligo a carico degli operatori economici in sede di partecipazione alla gara del dato sui titolari effettivi. In tal modo sarà possibile conoscere chi effettivamente sta dietro alcuni meccanismi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali sotto riportati:

Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure / istruzioni operative aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi, iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato con un contratto/lettera di incarico, ovvero con un ordine di acquisto nonché con contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- viene sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/servizio e la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

Si evidenzia che Bergamo Mercati spa ha implementato l'attenzione in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso una migliore organizzazione delle procedure di approvvigionamento sopra soglia.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, da qualsivoglia partner commerciale e/o altri soggetti terzi.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi (a commessa e fuori commessa) e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la Funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- la Funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la Funzione Amministrazione effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri.

Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive:

- tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Società, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con i Pubblici Ufficiali ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori e delle politiche della Società;
- tali rapporti devono essere improntati alla massima collaborazione e disponibilità nel pieno rispetto del ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con i Pubblici Ufficiali dovranno essere intrapresi soltanto dai soggetti a ciò preventivamente autorizzati;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/ nei confronti dei terzi, devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad obiettivi di oggettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- il rimborso delle spese di trasferta avviene a piè di lista, e devono in ogni caso essere tracciate con adeguate registrazioni di movimentazione contabile; le carte di credito aziendali sono utilizzate dagli amministratori.
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori/ agenti e intermediari); tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento.

Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali e sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
- credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
- validità dello scopo dell'erogazione;
- congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
- coerenza con le politiche di erogazione vigenti nella Società;
- assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario;
- documentabilità dell'iniziativa.

- gli omaggi possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti della Società, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali, di promozione e di comunicazione stabilite dalla Società;
- gli omaggi devono essere di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di business (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali).

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- la documentazione da presentare all'Ente Pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto) è verificata in termini di completezza e correttezza;
- sono effettuate verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- sono svolte attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione/Ente finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- sono effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

## 10. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

~~Verranno applicate con particolare attenzione le disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nell'osservanza anche delle linee guida emanate dall'ANAC.~~

L'RPCT e tutti i Destinatari del presente PTPCT devono prestare particolare attenzione al rispetto della normativa che stabilisce, anche al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, determinate fattispecie di inconferibilità e incompatibilità per determinate cariche e incarichi.

Tra le norme rilevanti sul punto si citano:

- il d.lgs. 39/2013 e il d.lgs.175/2016 (art. 11, comma 8)
- l'art. 1, comma 46 della L. 190/2012 (con particolare riferimento ai componenti di commissioni giudicatrici in concorsi/selezioni pubbliche e a di commissioni giudicatrici nell'ambito di gare d'appalto)
- l'art. 53, comma 16 -ter del d.lgs. 165/2001 (divieto di *pantouflage*, considerata ipotesi di "incompatibilità successiva").

L'attenzione posta al rispetto di tali requisiti risiede anche nel fatto che la mancata valutazione della inconferibilità e della incompatibilità potrebbe ingenerare, oltre che situazioni di conflitto di interesse, i comportamenti corruttivi di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e casi di *abuso di potere*.

I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio Sindacale ed i responsabili della Trasparenza e della Anticorruzione non potranno ricoprire, nel corso del loro mandato, cariche pubbliche e/o cariche in altre società partecipate dal Comune di Bergamo, ovvero in house.

### 10.1. Inconferibilità ex Dlgs 39/2013

Il D. Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di *inconferibilità* di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplina:

- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi di amministratore o incarichi dirigenziali in relazione all'attività in precedenza svolta dall'interessato (art. 7, comma 2);
- situazioni di inconferibilità specifiche per i titolari di incarichi negli organi di indirizzo o di incarichi dirigenziali;
- ipotesi di inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o di incarichi dirigenziali per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 3)

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione; infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di determinate attività/funzioni può agevolare la pre-costituzione di situazioni favorevoli alla successiva determinazione di incarichi negli organi di indirizzo e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo *un humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi negli organi di indirizzo e di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013. La situazione di *inconferibilità* non può essere sanata.

Nell'ipotesi in cui le cause di *inconferibilità*, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si manifestassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico ai sensi di legge.

La società adotta misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione svolga un'attività di vigilanza.

In particolare la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità- secondo quanto previsto nel PNA 2025-viene sottoposta e verificata, preliminarmente al conferimento dell'incarico, da parte dell'RPCT.

Al RPCT è assegnato, come precisato anche nella delibera A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", il compito di far rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013, di contestare la situazione di inconferibilità o di incompatibilità e di segnalare la violazione all'A.N.A.C.

Nel caso di una violazione delle norme sulla inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatta nei confronti *tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito*.

L'attività svolta in via esclusiva dal RPCT comprende due distinti accertamenti: uno, di tipo *oggettivo*, relativo alla violazione delle disposizioni sulla inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l'elemento psicologico di "colpevolezza" in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto.

Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la *nullità* della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013.

Il RPCT è dunque il soggetto cui la legge riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della norma dichiarata nulla perché inconferibile.

## 10.2. Incompatibilità ex Dlgs 39/2013

Per *incompatibilità* ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. n. 39/2013 si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*.

Destinatari delle norme sono anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Le situazioni di *incompatibilità* sono previste nei Capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.

A differenza del caso di inconferibilità, la causa di *incompatibilità* può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di *incompatibilità*, l'RPCT deve segnalare all'interessato la causa di incompatibilità, che deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 39/2013 prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori di società pubbliche sono quelle indicate, in particolare, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice nelle P.A. e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11, relativo a incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice nelle P.A. e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ed in società pubbliche;
- art. 13, recante incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”*.

La società adotta misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità con l'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione svolga un'attività di vigilanza.

In particolare, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità – secondo quanto previsto nel PNA 2025 - viene sottoposta e verificata, preliminarmente al conferimento dell'incarico, da parte dell' RPCT

### 10.3. Pantouflage

L'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da tale articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Sempre in tema di pantouflage si ricorda, che **l'art. 21 del d.lgs. 39/2013** prevede che *“ai soli fini di individuare l'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto (compresi quindi amministratori e dirigenti), ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.A seguito di pronuncia del Consiglio di Stato, del 29 ottobre 2019 n. 7411 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione

Civile sez. Unite n. 36593 del 25 novembre 2021 è stata stabilita la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di *pantouflage* previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, confermando anche la sussistenza dei relativi poteri sanzionatori in capo alla stessa Autorità.

Con le pronunce summenzionate, richiamate anche nelle Linee Guida dell'ANAC del 25 settembre 2024 (delibera ANAC 493/2024), è stato evidenziato che il divieto di *pantouflage*, è finalizzato a prevenire il rischio che coloro che sono alle dipendenze di un'amministrazione, ove esercitino poteri autoritativi o negoziali, possano avvantaggiarsi della propria posizione per ottenere in futuro un incarico professionale dal soggetto privato destinatario dell'attività svolta dalla stessa amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che , *“l'istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro”*, e che *“sebbene tale disposizione non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa, una volta accertata l'effettiva violazione non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all'ANAC”*.

## 11. CONFLITTO DI INTERESSI

La società, in materia di conflitto di interessi, fa espresso riferimento alle Linee guida ANAC n. 15 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019 ed a quanto indicato nel PNA 2022, a cui si fa rinvio.

La società considera il conflitto di interessi, come sopra definito, un elemento da monitorare in tutte le fasi del processo condotte dai propri apicali e subordinati:

- fase di predisposizione e/o di validazione preventiva;
- fase di gestione ed esecuzione delle attività;
- fase di chiusura delle attività.

L'attenzione posta al rispetto di tale requisito è sostanzialmente giustificata dalla natura delle aree di attività, dei processi e delle fasi esposte al rischio corruttivo e dal fatto che la mancata valutazione del *conflitto di interessi* potrebbe generare non solo i comportamenti corruttivi di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale, ma anche l'*abuso* di potere.

In ottemperanza a quanto previsto nella sezione *“conflitti di interesse”* del PNA 2022, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi viene aggiornata per ciascuna procedura di gara che utilizza i fondi PNRR e i fondi struttura. Quale ulteriore misura di prevenzione del rischio, è stato altresì inserito, in particolare nei processi aziendali considerati a rischio sotto il profilo del conflitto d'interessi, l'obbligo di richiedere all'interessato il rilascio di una

autodichiarazione con la quale attesti, prima dell'assunzione dell'incarico, la inesistenza di cause di *conflitto di interesse*.

Tale verifica è altresì effettuata anche nelle successive fasi di gestione del processo, ove, a fronte del succedersi degli eventi e/o degli atti endo-procedimentali, fosse necessario richiedere all'interessato il mantenimento dell'inesistenza di cause di *conflitto di interesse*.

Coloro che, nell'ambito dell'attività loro demandata risultano trovarsi in conflitto di interessi devono astenersi. La segnalazione del conflitto, anche potenziale, deve essere indirizzata al proprio dirigente/responsabile, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver esaminato la problematica, deve rendere un parere scritto al dipendente medesimo entro 10 giorni, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.

## 12. Segnalazioni all'O.I.V. e all'RPCT

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 (cd. Decreto whistleblowing), Bergamo Mercati Spa ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni nel cd. contesto lavorativo.

Tali segnalazioni sono quelle riguardanti "violazioni" acquisite nell'ambito del proprio "contesto lavorativo" (derivante da un rapporto di lavoro /professionale/di tirocinio con la Società), e inerenti illeciti (commessi o di cui si sospetta fondatamente la prossima commissione) di carattere civile, penale, amministrativo, contabile o relativo a specifici "settori" (ad es. violazioni in materia di D.lgs. 231/2001, in materia di appalti pubblici, di sicurezza dei trasporti, di tutela dell'ambiente, di protezione dei consumatori, di prevenzione del riciclaggio, di tutela dei dati personali, di protezione dei consumatori, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di concorrenza e aiuti di Stato).

Con riferimento a tali segnalazioni (che possono riguardare ambiti anche di competenza dell'RPCT e dell'O.I.V.) il d.lgs. 24/2023 prevede che:

- le segnalazioni vengano indirizzate all'RPCT della società;
- il canale di comunicazione garantisca la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In considerazione di quanto sopra Bergamo Mercati ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni basato sull'utilizzo di una PEC dedicata ([beme\\_whistleblowing@pec.it](mailto:beme_whistleblowing@pec.it)) che consente l'invio in modalità informatica delle segnalazioni.

Le segnalazioni, come indicato dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, vengono ricevute esclusivamente dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche RPCT o Gestore) il quale tramite la PEC (alla quale accede con le proprie credenziali):

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro cinque giorni dalla data di ricezione e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (alla quale può richiedere, se necessario, delle integrazioni);
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute effettuando le necessarie verifiche (anche richiedendo, se necessario, elementi ulteriori al segnalante);
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 il Gestore provvederà ad inoltrarla, per le necessarie valutazioni, all'Organismo di Vigilanza della Società. Per ogni ulteriore aspetto relativo alla procedura di gestione delle segnalazioni si rinvia alla "Procedura gestione segnalazioni nel contesto lavorativo – d.lgs. 24/2023 (cd. decreto whistleblowing)" adottata da Bergamo Mercati in data 30 gennaio 2025.

Le segnalazioni che perverranno attraverso la PEC non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, fatta essenzialmente per tutelare interessi personali, né essere infamanti). Le segnalazioni dovranno:

- riportare esplicita indicazione del segnalante e del suo recapito, nonché dell'indirizzo di residenza e, se dipendente, del reparto di appartenenza;
- descrivere chiaramente l'evento e/o il fatto accaduto;
- riportare:
  - ✓ gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte;
  - ✓ i tempi e le modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
  - ✓ quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori

## 12.1 Tutela del dipendente che effettua la segnalazione

Il Decreto Whistleblowing – D.lgs. 24/2023 prevede che sia approntata una specifica tutela per coloro che segnalano le violazioni oggetto di tale decreto (violazioni citate al punto 8 di cui sopra, e quindi comprendenti gli illeciti amministrativi e penali di cui alla normativa in tema di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza).

Nello specifico, il D.lgs. 24/2023 ribadisce e rafforza i principi di tutela degli autori delle segnalazioni confermando il divieto e la repressione di ogni forma di ritorsione – in particolare sul piano lavorativo - verso l'autore della segnalazione. In particolare sono vietati i seguenti atti/comportamenti:

- licenziamento;
- mutamento di funzioni, cambiamento di sede, modifica dell'orario di lavoro;
- misure disciplinari;
- qualsiasi forma di discriminazione.

Al fine di tutelare gli autori delle segnalazioni, il D.lgs. 24/2023 – nel solco della normativa precedente (art. 54 - bis del d.lgs.165/2001, legge 179/2017 e delibera ANAC 1033 del 30 ottobre 2018) - prevede anche un potere sanzionatorio, in capo all'ANAC nei confronti del datore di lavoro, qualora quest'ultimo abbia adottato atti discriminatori o altri atti illeciti nei confronti dell'autore di una segnalazione.

## 13. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale e collaboratori della società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire incarichi.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013

## 14. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Attraverso la rotazione è possibile prevenire il fenomeno corruttivo, allontanando un soggetto dai processi e dall'insieme di relazioni (e interessi), che possono essere una potenziale fonte di rischio di corruzione.

Tale rotazione del personale dovrà però essere attentamente valutata tenuto conto che ciò può incidere negativamente sul bagaglio di competenze professionali espresse dagli uffici e che vi sono posizioni e ruoli infungibili. In tal senso, ove ritenuto possibile addivenire ad una rotazione del personale, si dovrà prevedere un'idonea attività di affiancamento e formazione. In particolare, la rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico della società, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

## 15. RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Devono essere attentamente monitorati i rapporti fra la società ed i suoi organi ed i soggetti esterni, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti e/o con soggetti facenti parte degli organi della società

## 16. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL P.T.C.P.

Il P.T.P.C. va aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'aggiornamento annuale del P.T.P.C. segue la stessa procedura utilizzata per la sua prima adozione e tiene conto dei seguenti fattori:

- le normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- le normative sopravvenute all'oggetto sociale della società che modifichino le finalità istituzionali;
- l'emersione di nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.C.P.;
- i nuovi indirizzi o le nuove direttive contenute nel P.N.A.

Gli aggiornamenti del P.T.C.P. meramente formali e non sostanziali potranno essere apportati su indicazione del Responsabile per la prevenzione e successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

## 17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, deve disporre di tutte le informazioni necessarie e relative al rischio corruttivo in trattazione ed alle specifiche aree di rischio individuate.

L'O.d.v. deve avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni e tutti i soggetti interpellati devono dare immediato seguito alle richieste di chiarimento dallo stesso avanzate.

## SEZIONE TRASPARENZA

### 18. MISURE DI TRASPARENZA

La società Bergamo Mercati s.p.a. assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Attraverso la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" si dà attuazione al principio di trasparenza.

La pubblicazione si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi che la società si pone in tema di trasparenza sono:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire di conoscere, utilizzare documenti e informazioni e dati allo scopo di favorire forme di controllo con le modalità e nei limiti conosciuti dalla legislazione vigente.
- garantire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate consentendo progressivamente ai terzi interessati una diretta modalità di acquisizione delle stesse;
- aggiornare tempestivamente le informazioni e la documentazione disponibili in formato digitale e aperte al pubblico accesso via rete, ma anche in via documentale e cartacea; e ciò rispettando le tempistiche in materia di pubblicazione (come anche imposte dal D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" e dalla normativa vigente).

Le tempistiche inerenti agli obblighi di pubblicazione in rapporto a ciascuna tipologia di atto compiuto dalla Società sono riportate nella Tabella "Amministrazione Trasparente - Obblighi di Pubblicazione - Pianificazione."

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza.

In tale veste egli ha il compito di:

- provvedere misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione), all'O.d.v. e all'Autorità nazionale anticorruzione

### 19. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013 è necessario procedere a nominare ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013 il responsabile per la trasparenza, il quale "...svolge stabilmente un'attività di controllo

sull'adempimento ...degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.....”

Il Responsabile per la trasparenza e il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa possono coincidere nel medesimo soggetto.

Il Responsabile della Trasparenza:

a) svolge attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

b) provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Il nome del Responsabile per la trasparenza sarà pubblicato sul sito internet della Società, alla voce “Amministrazione trasparente”.

Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti/collaboratori e i consulenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

Sentiti i responsabili dei singoli procedimenti sono stati individuati obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 applicabili alla società e all'attuale struttura organizzativa.

## 20. PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il Programma è pubblicato sul sito [www.bergamo-mercati.com](http://www.bergamo-mercati.com) nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Nella sezione “Amministrazione trasparente” è inoltre pubblicato un invito espresso agli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

Sono altresì pubblicate ed aggiornate le notizie relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.

In particolare, sono pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Sono aggiornati anche gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Sono pubblicate inoltre le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci preventivi e conti consuntivi, nonché i dati relativi ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Relativamente alle procedure di scelta del contraente, almeno, i seguenti dati:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, saranno essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Sarà infine pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

## 21. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

La società precisa che la richiesta di accesso agli atti non è sottoposta ad alcuna limitazione, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e sensibili, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita (salvo il rimborso delle spese vive) e va presentata al responsabile della trasparenza della società.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso, le funzioni relative all'accesso sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

La società, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, si impegna individuare nel corso dell'anno ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza ed approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito [www.bergamo-mercati.com](http://www.bergamo-mercati.com) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e successive modifiche e integrazioni.